

## CONSIGLIO DI STATO

Adunanza plenaria, 17 dicembre 1996, n. 24.

### **(Conferma T.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Bolzano, 31 maggio 1995, n. 129).**

*Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge.*

*È legittima la presentazione di una lista da parte di soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato.*

*Omissis.* – La questione posta dalla Sezione all'Adunanza plenaria è quindi la seguente: se possa ritenersi regolare la presentazione della lista da parte di soggetto munito di delega, rilasciata su modulo prestampato, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, ma che risulti sprovvista dell'indicazione delle generalità del consegnatario delegato.

Va precisato, ai fini di una corretta identificazione della questione da decidere, che la "presentazione" della lista in senso stretto, intesa come atto dei sottoscrittori, è regolare.

Nemmeno si controverte in materia di rappresentanti o delegati di lista ammessi dalla legislazione nazionale a presenziare alle operazioni della commissione elettorale.

La questione riguarda, invece, l'operazione del deposito della lista accompagnata da contrassegno identico a quello già depositato presso la Giunta provinciale, operazione descritta all'articolo 45, co. 4, e 47, co. 1, lett. d, del testo unico elettorale approvato con D.P.G.R. 13 gennaio 1995 n. 1 L.

La questione è risolta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con riferimento alla normativa ivi vigente, nel senso dell'ammissibilità della delega in bianco (cfr. Consiglio giustizia amministrativa Regione siciliana, 23.07.1991, n. 333, n.d.r.).

La V Sez., con l'ordinanza di rimessione, nutre perplessità su una siffatta soluzione.

3. – L'Adunanza plenaria ritiene che sia regolare la presentazione della lista effettuata da soggetto munito di delega rilasciata senza l'indicazione nominativa del delegato consegnatario.

Non rileva tanto, al riguardo, la qualificazione giuridica della fattispecie, in termini di rappresentanza negoziale o di mero incarico, anche se il carattere materiale dell'operazione in questione – consegna della lista sottoscritta accompagnata da contrassegno identico a quello già depositato presso la sede della Giunta – indurrebbe a escludere che il delegato esprima, con la consegna, una qualche volontà *lato sensu* negoziale per conto di un rappresentato.

Ciò che rileva, piuttosto, è la totale assenza di una disciplina normativa, riferibile alla consegna della lista, che imponga chiaramente la regola dell'indicazione nominativa del delegato, all'atto del rilascio della delega, e che ricollegli a tale omissione la sanzione della nullità dell'operazione di "presentazione" della lista.

Costituisce principio generale dell'ordinamento che le nullità siano esplicitamente previste dalla legge. In tema di operazioni elettorali, il principio si ricollega ai principi specifici della materia, che, proprio perché ispirati a un rigido formalismo, richiedono che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste dalla competizione elettorale o a infirmare i relativi risultati per vizi delle operazioni elettorali siano chiaramente individuate nella legge che regola il procedimento.

Con riguardo alla fattispecie in esame, va considerato che la normativa sopra richiamata (cfr. spec. art. 47, co. 1, lett. d, e art. 45, co. 1, lett. nonché co. 4), mentre disciplina espressamente le modalità volte ad assicurare la qualità dei deleganti o dei soggetti designati ai sensi dell'art. 45, co. 3 – prevedendo in tali casi la forma scritta, l'autenticazione delle firme e la forma scritta delle "designazioni" e delle "dichiarazioni" – nulla dice in ordine ai contenuti della delega alla "presentazione" (*rectius*: deposito) della lista, così disinteressandosi della persona del delegato-consegnatario.

In tale contesto normativo, non può osservarsi che l'ammissibilità di una "delega al portatore" si presti a un uso improprio e scorretto della delega medesima.

A prescindere dalla tutela penale di una siffatta evenienza, va considerato che appare difficile comunque evitare un uso scorretto della delega, essendo sempre possibile che la delega, rilasciata in bianco, sia riempita al momento della sua presentazione. Dovrebbe allora imporsi che, all'atto dell'autenticazione della firma dei deleganti, il pubblico ufficiale verifichi la completezza formale della delega: ma un siffatto obbligo non si rinviene

a carico dei pubblici ufficiali nell'ordinamento, il quale, in realtà nemmeno prescrive che la delega sia completa delle generalità della persona del delegato.

*Omissis.*